

ALLEGATO A

STATUTO DELLA “FONDAZIONE PIETRO PERAZZO”

CAPO I

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, ORIGINE E PRINCIPI

Art. 1

Denominazione

È costituita una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata: **“Fondazione Pietro Perazzo”**, di seguito anche semplicemente “Fondazione”.

La Fondazione è costituita dal Comune di San Germano Vercellese, che assume la qualità di Fondatore unico.

La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, secondo le modalità previste dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dall’atto costitutivo, dagli eventuali regolamenti interni, dagli artt. 14 e seguenti del codice civile, dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nonché dalle altre norme vigenti in materia di fondazioni di diritto privato, enti senza scopo di lucro e patrimoni destinati a finalità sociali.

Art. 2

Natura giuridica

La Fondazione è ente di diritto privato, senza scopo di lucro, destinato ad acquisire personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.

La Fondazione è soggetto distinto dal Comune di San Germano Vercellese e risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.

Il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, esercita i poteri previsti dal presente Statuto al fine di garantire la continuità della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio, la corretta amministrazione della Fondazione e il perseguimento delle finalità di interesse generale per la comunità locale, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione stessa.

Il Fondatore unico non risponde delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti.

Il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, non assume alcun obbligo automatico di ripianamento delle perdite, dei disavanzi, delle passività o degli squilibri economico-finanziari della Fondazione.

Eventuali contributi, apporti, garanzie, ripiani o interventi finanziari del Comune in favore della Fondazione potranno essere disposti esclusivamente mediante specifica deliberazione degli organi comunali competenti, previa verifica della relativa legittimità, sostenibilità finanziaria, copertura di bilancio e compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

Nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di porre a carico del Comune un obbligo generale, preventivo o automatico di copertura delle perdite o delle obbligazioni della Fondazione.

La Fondazione non assume natura di ente pubblico e conserva la propria natura privatistica, anche in ragione della distinta soggettività giuridica, patrimoniale e amministrativa rispetto al Comune Fondatore.

Art. 3

Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di San Germano Vercellese.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative, uffici, recapiti o unità locali, purché funzionali al perseguimento degli scopi statutari.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di San Germano Vercellese può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria essenziale.

Il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di San Germano Vercellese costituisce modifica statutaria essenziale ed è ammesso solo previa approvazione del Fondatore unico e nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art. 4

Origine, volontà fondativa e continuità ideale

La Fondazione nasce per conservare e proseguire, in forme compatibili con l'ordinamento vigente, la destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria storicamente impressa al patrimonio derivante dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, poi trasformata in fondazione di diritto privato iscritta al n. 1478 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato tenuto dalla Regione Piemonte in forza di determina del Dirigente Sanità e Welfare n. DD 1424/A1421A/2020.

La Fondazione si richiama alla volontà originaria del fondatore geom. Pietro Perazzo, espressa attraverso il lascito testamentario che diede origine all'istituzione, nonché alla successiva tavola di fondazione, agli statuti dell'ente di provenienza e agli atti regionali relativi alla trasformazione dell'originaria IPAB.

La Fondazione si pone quale strumento di continuità funzionale della volontà fondativa originaria e della destinazione sociale del patrimonio, evitando la dispersione dei beni e delle rendite e

assicurando che le risorse eventualmente ricevute all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" siano stabilmente destinate a finalità assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e solidaristiche.

Il patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" conserva, anche nella nuova Fondazione, la propria destinazione originaria, con particolare riferimento all'assistenza delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nonché delle persone fragili e bisognose, con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese.

La Fondazione non assume debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, rapporti contrattuali o passività della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", salvo quanto previsto dall'art. 14 e da eventuali espressi provvedimenti degli organi competenti adottati nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Art. 5

Principi ispiratori

La Fondazione ispira la propria attività ai principi di solidarietà sociale, tutela della dignità della persona, attenzione agli anziani, ai fragili, ai non autosufficienti, ai disabili e ai soggetti in condizioni di bisogno.

La Fondazione opera nel rispetto della volontà fondativa originaria connessa al lascito Perazzo, della funzione storicamente svolta dalla Fondazione Casa del Vecchio nel territorio di San Germano Vercellese e della normativa regionale in materia di patrimoni provenienti da IPAB e fondazioni derivate.

La Fondazione persegue criteri di trasparenza, corretta amministrazione, prudente gestione patrimoniale, economicità, imparzialità, proporzionalità e destinazione vincolata delle risorse al perseguimento degli scopi statuari.

CAPO II

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 6

Assenza di scopo di lucro

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie e per il perseguimento delle finalità sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, assistenziali e solidaristiche indicate nel presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, rendite o patrimonio, comunque denominati, a favore del Fondatore unico, degli amministratori, dei

componenti degli organi della Fondazione, dei lavoratori, dei collaboratori o di altri soggetti, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

Ai fini del presente articolo costituiscono, in particolare, forme di distribuzione indiretta di utili le attribuzioni di vantaggi economici non proporzionati all'attività svolta, ai prezzi di mercato o alle condizioni normalmente praticate, nonché ogni altra operazione che, sotto diversa forma, persegua il risultato sostanziale di trasferire risorse della Fondazione al Fondatore unico, agli amministratori, ai componenti degli organi, ai lavoratori, ai collaboratori o a soggetti a essi collegati, in contrasto con la destinazione vincolata del patrimonio allo scopo statutario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente destinati al perseguimento delle finalità statutarie, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, alla costituzione di riserve prudenziali o al finanziamento di interventi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Art. 7

Scopi istituzionali

La Fondazione persegue finalità sociali, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, solidaristiche e di utilità collettiva, con particolare riferimento al sostegno delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nonché delle persone fragili, disabili, sole, bisognose o comunque in situazione di vulnerabilità sociale, economica, sanitaria o assistenziale.

In particolare, in attuazione della volontà del fondatore geom. Pietro Perazzo e dei vincoli inerenti al patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, la Fondazione promuove e sostiene interventi, servizi e iniziative socio-assistenziali e socio-sanitarie a favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle persone residenti nel Comune di San Germano Vercellese.

La Fondazione opera prioritariamente in favore di persone nate, residenti o stabilmente legate al Comune di San Germano Vercellese, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e non discriminazione.

La Fondazione può altresì svolgere interventi in favore di persone residenti nei Comuni limitrofi o nel territorio della Provincia di Vercelli, purché ciò non pregiudichi la prioritaria destinazione territoriale delle risorse al Comune di San Germano Vercellese.

Art. 8

Attività istituzionali

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:

- a) erogare contributi, sussidi, integrazioni rette o altre forme di sostegno economico in favore di persone anziane, fragili, non autosufficienti, parzialmente autosufficienti, disabili o bisognose;
- b) sostenere il pagamento, totale o parziale, di rette presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie, residenziali, semiresidenziali o domiciliari;

- c) promuovere, sostenere o finanziare servizi di assistenza domiciliare, accompagnamento, trasporto sociale, sostegno alla vita quotidiana, contrasto alla solitudine e inclusione sociale;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici, fondazioni, associazioni, enti senza scopo di lucro, enti del Terzo settore, cooperative sociali, strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, purché compatibili con le finalità della Fondazione;
- e) sostenere progetti comunali o territoriali in favore di anziani, fragili, disabili, persone sole o nuclei familiari in difficoltà;
- f) gestire, valorizzare, concedere in locazione, affitto, comodato o altra forma di godimento il patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario della Fondazione, destinando i relativi proventi agli scopi statuari;
- g) promuovere iniziative di studio, sensibilizzazione e memoria storica sulla figura di Pietro Perazzo e sulla funzione sociale della Casa del Vecchio;
- h) ricevere donazioni, lasciti, erogazioni liberali, contributi, beni mobili e immobili, purché destinati al perseguimento degli scopi statuari;
- i) compiere ogni altra attività accessoria, strumentale o connessa alle finalità statutarie, nel rispetto della legge.

La Fondazione può gestire direttamente servizi socio-assistenziali, socio-sanitari o residenziali soltanto ove ciò sia espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della sostenibilità economica, organizzativa e autorizzativa, e nel rispetto della normativa di settore.

La costituzione della Fondazione non comporta l'assunzione automatica della gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", né il subentro automatico in rapporti contrattuali, convenzionali, autorizzativi, gestionali, occupazionali o debitori riferibili all'ente di provenienza, come meglio precisato all'art. 14.

Ogni eventuale gestione diretta, affidamento a terzi, convenzione, contratto di servizio, rapporto con soggetti gestori o assunzione di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie o residenziali dovrà essere oggetto di separata e preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria sulla sostenibilità economica, finanziaria, organizzativa, autorizzativa e gestionale dell'operazione, nonché previo parere dell'Organo di controllo nei casi di maggiore rilevanza economico-patrimoniale.

Resta ferma, nei casi previsti dal presente Statuto, la necessità della preventiva approvazione del Fondatore unico per gli atti di maggiore rilievo patrimoniale, finanziario o gestionale.

Art. 9

Attività strumentali e accessorie

La Fondazione può svolgere attività strumentali, accessorie o connesse rispetto agli scopi istituzionali, purché esse siano funzionali al perseguimento delle finalità statutarie e non assumano carattere prevalente rispetto alla missione socio-assistenziale e socio-sanitaria dell'ente.

La Fondazione può altresì realizzare iniziative di raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione, eventi benefici, convenzioni, collaborazioni e ogni altra attività lecita volta a sostenere economicamente il perseguimento dei propri scopi.

CAPO III

FONDATORE UNICO

Art. 10

Fondatore unico

Il Fondatore unico della Fondazione è il Comune di San Germano Vercellese.

La qualità di Fondatore unico è permanente e non trasferibile.

Il Comune esercita i poteri del Fondatore unico secondo le competenze dei propri organi previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 11

Poteri del Fondatore unico

Spettano al Fondatore unico:

- a) la presa d'atto della composizione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto;
- b) la nomina dei componenti sostitutivi del Consiglio di Amministrazione nei casi di impossibilità, mancata accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione dei componenti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 19;
- c) la presa d'atto che il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, salvo impossibilità, mancata accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, nel qual caso il Presidente è individuato secondo quanto previsto dall'art. 21;
- d) la nomina dell'Organo di controllo;
- e) l'espressione di indirizzi generali sulle finalità e sulle priorità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie della Fondazione;
- f) l'approvazione preventiva delle modifiche statutarie;
- g) l'approvazione preventiva degli atti di straordinaria amministrazione aventi a oggetto il patrimonio immobiliare o il patrimonio vincolato proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- h) l'approvazione preventiva degli atti di alienazione, permuta, costituzione di diritti reali, concessione di garanzie, ipoteche o vincoli su beni immobili o beni di rilevante valore patrimoniale;

- i) l'approvazione preventiva dell'assunzione di mutui, finanziamenti o obbligazioni di durata superiore a cinque anni;
- j) la richiesta agli organi della Fondazione di relazioni, documenti, bilanci, programmi di attività e ogni altro elemento utile alla verifica del rispetto degli scopi statutari;
- k) la vigilanza statutaria sul rispetto della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio;
- l) ogni altra attribuzione prevista dall'atto costitutivo, dal presente Statuto o dalla legge.

Al fine di preservare l'autonomia gestionale della Fondazione, il Fondatore unico esercita i poteri di cui al presente articolo quali poteri di indirizzo e di vigilanza statutaria, senza ingerenza nella gestione corrente demandata al Consiglio di Amministrazione.

Resta ferma la vigilanza dell'autorità competente sull'amministrazione della Fondazione, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 c.c. e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

In nessun caso il Fondatore unico può esercitare o sostituirsi ai poteri di controllo, annullamento di deliberazioni, scioglimento degli organi o nomina di commissari straordinari attribuiti dalla legge all'autorità competente ai sensi dell'art. 25 c.c., restando tali funzioni di esclusiva spettanza dell'autorità medesima.

Il Fondatore unico non risponde delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti.

Art. 12

Indirizzi del Fondatore unico

Il Fondatore unico può formulare indirizzi generali sull'attività della Fondazione, con particolare riferimento:

- a) alle priorità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- b) alla tutela degli anziani, dei fragili, dei disabili e dei soggetti in condizioni di bisogno;
- c) alla destinazione delle rendite patrimoniali;
- d) alla salvaguardia del patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- e) al rispetto della volontà fondativa originaria del geom. Pietro Perazzo e dei vincoli inerenti alla componente patrimoniale ricevuta;
- f) ai rapporti con il Comune, con gli enti socio-assistenziali territoriali, con la Regione Piemonte e con altri soggetti pubblici o privati.

Gli indirizzi del Fondatore unico sono attuati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge, dello Statuto, dell'autonomia della Fondazione e della corretta gestione del patrimonio.

CAPO IV

PATRIMONIO, RISORSE E VINCOLI

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore unico nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili, crediti, diritti, somme, rendite, valori finanziari e altre utilità che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) dal patrimonio netto residuo eventualmente devoluto alla Fondazione all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", previa approvazione degli organi competenti e nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- d) da donazioni, lasciti, eredità, contributi ed erogazioni liberali destinati a incremento patrimoniale;
- e) da ogni altro bene o diritto destinato stabilmente al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione, comunque composto, è integralmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e non può essere in alcun modo restituito al Fondatore unico né destinato a finalità diverse da quelle previste dal presente Statuto, salvo quanto disposto in tema di devoluzione in caso di estinzione.

Art. 14

Patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo"

Il patrimonio che sarà eventualmente attribuito alla Fondazione per effetto della devoluzione del patrimonio netto residuo della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", derivante dalla trasformazione dell'omonima Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, conserva la destinazione impressa dalla volontà del fondatore geom. Pietro Perazzo, dall'originaria tavola di fondazione, dallo statuto dell'ente di provenienza e dagli atti regionali relativi alla sua trasformazione, liquidazione, estinzione o devoluzione.

Tale componente patrimoniale, nonché i beni, i valori e le risorse che dovessero sostituirla per effetto di atti di amministrazione, trasformazione, alienazione o reinvestimento, è destinata al perseguimento di finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie a favore delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese.

La Fondazione assicura distinta evidenza contabile del patrimonio così ricevuto, dei relativi proventi e degli eventuali beni sostitutivi e ne garantisce, per quanto possibile, la conservazione e la valorizzazione, nel rispetto dell'art. 29 della legge regionale Piemonte 2 agosto 2017, n. 12, delle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle autorizzazioni eventualmente

necessarie e degli atti di devoluzione e, in generale, della normativa regionale vigente in materia di patrimoni provenienti da IPAB e fondazioni derivate.

Gli atti di disposizione dei beni soggetti a vincolo sono consentiti esclusivamente quando funzionali alla migliore realizzazione delle finalità sopra indicate, con permanenza del vincolo sui beni o sui valori acquisiti in sostituzione e nel rispetto della normativa vigente.

La Fondazione non può utilizzare tale componente patrimoniale, né i relativi proventi, per finalità speculative, estranee o incompatibili con la volontà fondativa originaria, con lo statuto dell'ente di provenienza e con la destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria dei beni.

La Fondazione non subentra automaticamente nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", ricevendo esclusivamente il patrimonio residuo netto all'esito della liquidazione, salva diversa espressa disposizione di legge o specifica deliberazione degli organi competenti.

Eventuali modificazioni significative della destinazione di tale patrimonio o della sua struttura complessiva potranno avvenire solo nel rispetto delle condizioni eventualmente poste dai provvedimenti di devoluzione, dalle norme vigenti e dalle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art. 15

Gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo criteri di prudenza, conservazione, redditività sostenibile, trasparenza e coerenza con gli scopi statuari.

I beni della Fondazione possono essere amministrati, concessi in locazione, affitto, comodato o altra forma di godimento, purché ciò sia funzionale al perseguimento degli scopi statuari e non pregiudichi il valore patrimoniale.

Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio devono essere destinati:

- a) al perseguimento delle finalità statuarie;
- b) al sostegno di persone anziane, fragili, disabili o bisognose;
- c) alla manutenzione, conservazione e valorizzazione dei beni;
- d) alla costituzione di riserve prudenziali;
- e) al funzionamento della Fondazione nei limiti di quanto necessario e proporzionato.

Gli eventuali proventi derivanti dal patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" devono essere utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione gravante sulla relativa componente patrimoniale, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dagli atti di devoluzione e dalla normativa applicabile.

Art. 16

Atti dispositivi del patrimonio

Gli atti di alienazione, permuta, costituzione di diritti reali, concessione di garanzie, ipoteche o vincoli su beni immobili devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, previa adeguata istruttoria tecnico-economica e previo parere dell'Organo di controllo.

Per gli atti aventi a oggetto beni provenienti dalla liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" o comunque gravati da vincolo di destinazione socio-assistenziale o socio-sanitaria, resta altresì fermo il rispetto delle condizioni eventualmente poste dai provvedimenti di devoluzione, delle autorizzazioni richieste dalla legge, dalla legge regionale Piemonte 2 agosto 2017, n. 12, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché delle determinazioni dell'autorità competente.

Gli atti di disposizione dei beni soggetti a vincolo sono consentiti esclusivamente quando funzionali alla migliore realizzazione delle finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie sopra indicate, con permanenza del vincolo sui beni o sui valori acquisiti in sostituzione e nel rispetto della normativa vigente.

I proventi derivanti da alienazioni o dismissioni di beni vincolati devono essere reinvestiti nel patrimonio della Fondazione o destinati a finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie coerenti con il presente Statuto, con esclusione di qualsiasi distribuzione o destinazione estranea agli scopi statutari.

Gli atti indicati nel presente articolo devono essere preceduti dalla preventiva approvazione del Fondatore unico. Resta ferma la tutela dei terzi di buona fede nei limiti previsti dalla legge, nonché la responsabilità degli amministratori che abbiano agito in violazione del presente Statuto.

Art. 17

Risorse finanziarie

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- a) redditi e rendite del patrimonio;
- b) canoni, affitti, proventi e frutti derivanti dai beni della Fondazione;
- c) contributi del Fondatore unico, ove deliberati dagli organi comunali competenti;
- d) contributi di enti pubblici o privati;
- e) donazioni, lasciti, erogazioni liberali e sponsorizzazioni compatibili con gli scopi statutari;
- f) proventi derivanti da attività istituzionali, accessorie, strumentali o connesse;
- g) proventi derivanti da raccolte fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa dalla legge.

La Fondazione non può contrarre mutui, finanziamenti o obbligazioni di durata superiore a cinque anni senza deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, parere dell'Organo di controllo e preventiva approvazione del Fondatore unico.

La Fondazione non può assumere obbligazioni, garanzie, fideiussioni, impegni pluriennali, contratti di gestione, contratti di servizio o altri rapporti suscettibili di generare rilevanti rischi economico-finanziari senza preventiva valutazione della relativa sostenibilità e senza adeguata copertura patrimoniale o finanziaria.

È in ogni caso escluso che l'assunzione di obbligazioni da parte della Fondazione possa determinare obblighi automatici di garanzia, copertura, ripiano o intervento finanziario a carico del Comune Fondatore unico, restando fermo quanto previsto dall'art. 2 in ordine all'assenza di obblighi generali, preventivi o automatici di copertura delle perdite o delle obbligazioni della Fondazione a carico del Comune.

Gli atti che comportino impegni finanziari di particolare rilevanza, durata pluriennale significativa o potenziale esposizione patrimoniale della Fondazione devono essere corredati dal parere dell'Organo di controllo e, nei casi previsti dal presente Statuto, dalla preventiva approvazione del Fondatore unico.

CAPO V

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 18

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Fondatore unico;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente, se nominato;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Direttore, ove nominato;
- g) il Segretario, ove nominato.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione, quali componenti di diritto:

- a) il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese;

- b) il Vice Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese;
- c) l'Assessore comunale pro tempore del Comune di San Germano Vercellese.

La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette la qualità del Comune di San Germano Vercellese quale Fondatore unico della Fondazione e la necessità di assicurare un presidio istituzionale diretto sulla destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio.

Qualora il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore comunale non possano o non intendano assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero rinuncino alla carica o vengano successivamente a trovarsi nell'impossibilità di conservarla, il relativo componente è sostituito da un Consigliere comunale eletto dal Consiglio Comunale.

L'elezione del componente sostitutivo avviene con votazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo corrispondente alla durata della consiliatura comunale nel corso della quale sono entrati in carica.

Essi restano comunque in carica sino all'insediamento dei successori, al fine di assicurare la continuità amministrativa, patrimoniale e gestionale della Fondazione.

In caso di cessazione anticipata dalla carica comunale che costituisce presupposto della partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il componente decade dalla carica fondazionale, salvo che sia eletto dal Consiglio Comunale quale componente sostitutivo ai sensi del presente articolo.

In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, cessazione anticipata della consiliatura o commissariamento del Comune di San Germano Vercellese, i poteri spettanti al Comune quale Fondatore unico della Fondazione sono esercitati dal Commissario prefettizio o straordinario, comunque denominato, investito delle funzioni degli organi comunali competenti.

In tale ipotesi, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano provvisoriamente in carica, in regime di prorogatio, sino alla ricostituzione degli organi ordinari del Comune, salvo dimissioni, impedimento, decadenza o sostituzione disposta dal Commissario secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il Commissario, nell'esercizio dei poteri del Comune quale Fondatore unico, può confermare i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica oppure, ove sia necessario procedere alla loro sostituzione, individua i sostituti esclusivamente tra coloro che, alla data dello scioglimento del Consiglio Comunale o dell'inizio della gestione commissariale, rivestivano la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore o Consigliere comunale del Comune di San Germano Vercellese, purché disponibili e in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Il Commissario non può nominare componenti del Consiglio di Amministrazione estranei al predetto ambito soggettivo.

Qualora, durante la gestione commissariale del Comune, non sia possibile assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per indisponibilità, rinuncia, impedimento, decadenza o mancanza dei soggetti appartenenti al predetto ambito soggettivo, il Commissario, quale esercente i poteri del Comune Fondatore unico, ne dà atto con provvedimento

motivato e richiede senza indugio l'intervento dell'autorità competente alla vigilanza sulla Fondazione, ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle norme applicabili.

Fino all'adozione dei provvedimenti dell'autorità competente, gli amministratori eventualmente ancora in carica continuano a esercitare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili necessari a evitare pregiudizio alla Fondazione, al patrimonio e alla continuità delle finalità statutarie.

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale e dell'insediamento del Sindaco, del Vice Sindaco e dell'Assessore comunale, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è ricostituito secondo quanto previsto dal presente articolo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano la carica fondazionale nell'interesse esclusivo della Fondazione, nel rispetto dello scopo statutario, della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio e dei principi di corretta amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è assunta di regola a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio Comunale può deliberare l'eventuale attribuzione ai componenti del Consiglio di Amministrazione di compensi o gettoni di presenza esclusivamente ove ciò risulti consentito dalla normativa vigente, previo parere favorevole del Segretario Comunale e del Responsabile del servizio finanziario, nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione, del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, del principio di proporzionalità rispetto alle risorse dell'ente e della disciplina applicabile agli amministratori locali.

Art. 20

Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

Non possono essere nominati o assumere la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità previste dalla legge;
- b) coloro che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica o comunque incompatibili con l'incarico;
- c) coloro che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti a procedure che incidano sulla capacità di amministrare;
- d) coloro che abbiano lite pendente con la Fondazione o debiti liquidi ed esigibili verso di essa;
- e) coloro che siano titolari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti o collaboratori di soggetti che intrattengano rapporti contrattuali rilevanti con la Fondazione, salvo espressa autorizzazione motivata del Fondatore unico e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- f) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi permanente con la Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- a) i dipendenti della Fondazione;
- b) i componenti dell'Organo di controllo;
- c) il Direttore della Fondazione, ove nominato.

Non costituisce causa di incompatibilità la qualità di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore o Consigliere comunale del Comune di San Germano Vercellese, quando la partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione avvenga nei casi previsti dal presente Statuto.

Resta fermo l'obbligo di astensione nei singoli casi di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Il Fondatore unico può prevedere, negli atti di competenza relativi alla composizione o alla sostituzione degli organi, ulteriori condizioni o cautele in materia di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi, purché coerenti con la legge e con il presente Statuto.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

Costituisce altresì causa di decadenza la violazione reiterata o particolarmente grave degli obblighi di correttezza e di astensione in presenza di conflitto di interessi con la Fondazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato e l'Organo di controllo.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, ed è comunicata al Fondatore unico per la sostituzione.

Art. 21

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, ove questi assuma la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Sindaco non possa o non intenda assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero rinunci o cessi dalla carica, il Presidente della Fondazione è individuato dal Fondatore unico tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- d) sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- e) firma gli atti e la corrispondenza;
- f) stipula i contratti deliberati dal Consiglio;
- g) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti indifferibili, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 22

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto al Fondatore unico o ad altri organi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce gli indirizzi gestionali e i programmi annuali e pluriennali della Fondazione;
- b) approva il bilancio preventivo, ove predisposto, e il bilancio consuntivo;
- c) approva la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) delibera l'erogazione di contributi, sussidi e interventi assistenziali, anche mediante appositi regolamenti;
- e) disciplina i criteri di accesso agli interventi della Fondazione;
- f) delibera l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la gestione dei beni mobili e immobili, nel rispetto del presente Statuto e previa approvazione del Fondatore unico nei casi previsti;
- g) delibera la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) delibera l'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi;
- i) nomina il Direttore, ove ritenuto necessario;
- j) approva eventuali regolamenti interni;
- k) propone al Fondatore unico eventuali modifiche statutarie;
- l) delibera ogni altro atto necessario o utile al perseguimento degli scopi statutari.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di Amministrazione agisce in piena autonomia e responsabilità, nel rispetto dello scopo statutario, dei principi di corretta amministrazione e degli indirizzi generali espressi dal Fondatore unico.

Art. 23

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due componenti o l'Organo di controllo.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o collegamento da remoto, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la possibilità di intervenire in tempo reale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente Statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni aventi a oggetto modifiche statutarie, alienazioni di beni immobili, costituzione di garanzie reali, estinzione della Fondazione o devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e la preventiva approvazione del Fondatore unico nei casi previsti dal presente Statuto.

Quando il Consiglio di Amministrazione sia composto da componenti titolari di cariche comunali, le deliberazioni della Fondazione restano imputabili esclusivamente alla Fondazione e sono assunte nell'interesse della medesima, ferma la distinta soggettività giuridica e patrimoniale della Fondazione rispetto al Comune di San Germano Vercellese.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a distinguere l'esercizio delle funzioni comunali dall'esercizio delle funzioni fondazionali e ad astenersi dalla discussione e dalla votazione nei casi di conflitto di interessi.

Delle sedute è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 24

Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto dei suoi scopi statutari.

Il componente che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo e deve astenersi dalla discussione e dalla votazione.

L'obbligo di informazione e di astensione sussiste anche quando il conflitto di interessi riguardi soggetti legati al componente da rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile, convivenza di fatto o da rapporti professionali, associativi o economici tali da comprometterne l'imparzialità. L'eventuale inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo è segnalata dall'Organo di controllo al Consiglio di Amministrazione e al Fondatore unico per le determinazioni di competenza.

La violazione dell'obbligo di astensione può costituire causa di decadenza.

Art. 25

Organo di controllo

La Fondazione è dotata di un Organo di controllo monocratico, con funzioni anche di revisione contabile, nominato dal Fondatore unico tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo deve essere in posizione di indipendenza rispetto alla Fondazione, al Fondatore unico e ai componenti degli organi; non possono essere nominati soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, che siano coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o del Direttore, ovvero che abbiano con essi rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione continuativa o di consulenza che ne compromettano l'autonomia di giudizio.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigila sulla conservazione del patrimonio;
- d) controlla la regolare tenuta della contabilità;
- e) esamina il bilancio consuntivo e redige apposita relazione;
- f) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Fondatore unico eventuali irregolarità;
- g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione quando invitato o quando siano trattate materie di rilevanza economico-finanziaria.

L'Organo di controllo vigila altresì sul rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo statutario e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione.

L'Organo di controllo, ove riscontri gravi irregolarità gestionali, violazioni della legge o dello Statuto, o fatti che possano mettere a rischio la conservazione del patrimonio o il rispetto del vincolo di destinazione, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Fondatore unico e, nei casi più gravi, all'autorità competente ai sensi dell'art. 25 c.c.

All'Organo di controllo può essere attribuito un compenso determinato dal Fondatore unico all'atto della nomina, nei limiti consentiti dalla legge, tenuto conto della natura non lucrativa della Fondazione, della complessità dell'incarico, delle dimensioni dell'ente e delle relative risorse.

Spetta in ogni caso il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per ragioni dell'incarico, purché documentate, inerenti e autorizzate o ratificate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, determinandone funzioni, durata, compenso e poteri.

Il Direttore cura la gestione operativa, amministrativa e organizzativa della Fondazione, nei limiti delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Direttore non può essere componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche esterno alla Fondazione, con funzioni di verbalizzazione, supporto amministrativo, conservazione degli atti e assistenza agli organi.

Le funzioni di Segretario possono essere attribuite al Direttore, ove nominato.

CAPO VI

BILANCIO, CONTABILITÀ E TRASPARENZA

Art. 28

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il bilancio d'esercizio è redatto in conformità ai principi di chiarezza, verità e correttezza, secondo le disposizioni del codice civile e, per quanto compatibili, i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio si compone almeno di stato patrimoniale, conto economico o rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sull'attività svolta, secondo lo schema ritenuto più adeguato alla natura non lucrativa della Fondazione e ai principi contabili applicabili.

La Fondazione trasmette annualmente al Comune Fondatore unico, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, il bilancio consuntivo, la relazione sull'attività svolta, la relazione dell'Organo di controllo, nonché il bilancio preventivo o budget annuale.

Il bilancio preventivo o budget annuale indica le principali linee di attività, le previsioni di entrata e di spesa, gli eventuali interventi programmati, l'utilizzo previsto delle rendite patrimoniali e l'eventuale impiego delle risorse derivanti dalla componente patrimoniale vincolata proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo".

Il Comune Fondatore unico può richiedere agli organi della Fondazione, anche nel corso dell'esercizio, informazioni, relazioni, documenti contabili, programmi di attività e ogni altro elemento utile alla verifica del rispetto degli scopi statutari, della corretta gestione patrimoniale, della conservazione del patrimonio vincolato e dell'assenza di obblighi finanziari automatici a carico del Comune.

Art. 29

Contabilità e distinta evidenza del patrimonio vincolato

La Fondazione tiene le scritture contabili e la documentazione amministrativa necessarie alla corretta rappresentazione della propria attività e della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

La Fondazione assicura distinta evidenza contabile della componente patrimoniale eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", dei relativi proventi, del loro utilizzo per finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché degli eventuali beni, valori o risorse acquisiti in sostituzione per effetto di atti di amministrazione, trasformazione, alienazione o reinvestimento.

La distinta evidenza contabile è finalizzata a garantire la tracciabilità della componente patrimoniale vincolata, la verifica del rispetto della volontà fondativa originaria e il controllo sull'impiego delle relative rendite e risorse.

Art. 30

Programma annuale e relazione sociale

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente un programma di attività, nel quale sono indicate le linee di intervento, le priorità, le risorse disponibili e i criteri di utilizzo delle rendite patrimoniali.

Il programma annuale indica altresì gli eventuali rapporti convenzionali o gestionali in essere o programmati, gli impegni economico-finanziari previsti, le principali fonti di rischio gestionale e le misure adottate per preservare l'equilibrio economico della Fondazione e la conservazione del patrimonio vincolato.

Entro il termine di approvazione del bilancio, il Consiglio approva altresì una relazione sull'attività svolta, con indicazione degli interventi realizzati, delle risorse impiegate, dei beneficiari raggiunti e dello stato del patrimonio.

La relazione dà specificamente conto dell'utilizzo della componente patrimoniale eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", dei relativi proventi e degli eventuali beni sostitutivi, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

La Fondazione assicura adeguata trasparenza circa l'utilizzo delle proprie risorse, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei beneficiari.

Art. 31

Libri della Fondazione

La Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle determinazioni del Presidente, ove adottate;
- c) il libro delle relazioni dell'Organo di controllo;
- d) la documentazione contabile e amministrativa prevista dalla legge;
- e) ogni altro libro o registro ritenuto necessario o richiesto dalla normativa vigente.

CAPO VII

RAPPORTI CON IL COMUNE E CON ALTRI SOGGETTI

Art. 32

Rapporti con il Comune Fondatore unico

La Fondazione opera in autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e gestionale rispetto al Comune di San Germano Vercellese.

Il Comune, quale Fondatore unico, esercita i poteri di cui al presente Statuto e, in particolare, all'art. 11, nel rispetto dell'autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e gestionale della

Fondazione e senza assumere responsabilità per le obbligazioni della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 2 e salvo diversa espressa deliberazione degli organi comunali competenti.

La Fondazione può stipulare con il Comune convenzioni, accordi o protocolli finalizzati al perseguimento degli scopi statutari, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e, ove applicabile, delle norme in materia di contratti pubblici e aiuti di Stato.

Eventuali contributi, conferimenti o garanzie da parte del Comune devono essere oggetto di specifica deliberazione degli organi comunali competenti.

Il Comune Fondatore unico non è tenuto, per effetto della sola costituzione della Fondazione o della propria qualità di Fondatore unico, a finanziare la gestione ordinaria della Fondazione, a ripianarne eventuali perdite o disavanzi, ad assumere obbligazioni della medesima o a garantire debiti, finanziamenti, rapporti contrattuali o impegni assunti dalla Fondazione verso terzi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.

Ogni eventuale intervento finanziario del Comune in favore della Fondazione dovrà essere autonomamente deliberato dagli organi comunali competenti, previa istruttoria sulla relativa legittimità, copertura finanziaria, sostenibilità per il bilancio comunale e coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.

La Fondazione informa tempestivamente il Comune Fondatore unico di ogni fatto, atto o circostanza idonei a incidere in modo rilevante sulla consistenza del patrimonio, sulla continuità gestionale, sull'equilibrio economico-finanziario o sul rispetto della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio vincolato.

Art. 33

Rapporti con enti pubblici e privati

La Fondazione può collaborare con enti pubblici, enti senza scopo di lucro, enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni, cooperative sociali, istituzioni religiose, strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, soggetti privati e altri enti, purché la collaborazione sia coerente con gli scopi statutari.

Le collaborazioni non possono comportare deviazione della destinazione del patrimonio, assunzione di obblighi incompatibili con la natura della Fondazione o utilizzo delle risorse per finalità estranee agli scopi statutari.

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 34

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e sono subordinate alla preventiva approvazione del Fondatore unico.

Restano ferme le autorizzazioni o approvazioni eventualmente richieste dalla legge o da altre autorità competenti; le modifiche che incidono su elementi essenziali quali scopo, patrimonio e organi acquistano efficacia con l'approvazione dell'autorità competente ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c. e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Le modifiche statutarie non possono alterare la destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" né consentire l'utilizzo dei beni per finalità lucrative o estranee alla volontà fondativa originaria.

Art. 35

Estinzione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge e quando lo scopo sia divenuto impossibile, esaurito o non più perseguibile.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenga sussistente una causa di estinzione, adotta apposita deliberazione motivata, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, previa approvazione del Fondatore unico.

La deliberazione è comunicata all'autorità competente, ai fini degli adempimenti previsti dal codice civile, dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dalle altre norme applicabili.

Dichiarata l'estinzione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni vigenti. La deliberazione può indicare, ove consentito, il liquidatore e la sede della liquidazione.

Art. 36

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente, fondazione o associazione senza scopo di lucro, avente personalità giuridica e finalità analoghe a quelle della Fondazione, preferibilmente con sede o stabile operatività nel Comune di San Germano Vercellese o, in subordine, nella Provincia di Vercelli.

La devoluzione dovrà avvenire nel rispetto della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio, con particolare riferimento all'assistenza di persone anziane, fragili, non autosufficienti, disabili o bisognose.

In caso di estinzione della Fondazione, la componente del patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", nonché i beni e i valori ad essa sostituiti, è devoluta, nel rispetto della volontà originaria del fondatore e dei vincoli di destinazione gravanti sulla medesima, a un'associazione o fondazione dotata di personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede od operante nel Comune di San Germano Vercellese o, in subordine, nel territorio provinciale, che svolga in via essenziale attività socio-assistenziali e socio-sanitarie a favore delle persone anziane.

La devoluzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell'autorità competente, con espressa imposizione al soggetto destinatario dei medesimi vincoli di destinazione.

È in ogni caso vietata la devoluzione del patrimonio al Fondatore unico, ai componenti degli organi, a soggetti lucrativi o a enti aventi finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Restano ferme le autorizzazioni, approvazioni o pareri eventualmente richiesti dalla legge o dalle autorità competenti nonché il potere dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 25 c.c., di determinare le modalità della devoluzione nel rispetto della volontà fondativa originaria e del vincolo di destinazione del patrimonio.

In particolare, la devoluzione della componente patrimoniale proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e della legge regionale Piemonte 2 agosto 2017, n. 12, nonché degli eventuali ulteriori atti regionali o amministrativi adottati in materia di patrimoni derivanti da IPAB.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Primo Consiglio di Amministrazione

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai tre componenti di diritto individuati dall'art. 19 del presente Statuto.

Pertanto, salvo impossibilità, mancata accettazione o rinuncia, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese;
- b) il Vice Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese;
- c) l'Assessore comunale pro tempore del Comune di San Germano Vercellese.

Qualora uno o più dei soggetti indicati non possano o non intendano accettare la carica, si procede alla sostituzione mediante elezione, da parte del Consiglio Comunale, di uno o più Consiglieri comunali, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

Il primo Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente alla durata della consiliatura comunale in corso alla data di costituzione della Fondazione e resta comunque in carica fino all'insediamento dei successori.

Il primo Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, salvo impossibilità, mancata accettazione o rinuncia. In tal caso il Presidente è individuato dal Fondatore unico tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, cessazione anticipata della consiliatura o commissariamento del Comune prima della nomina o dell'insediamento dei successori, i poteri spettanti al Comune quale Fondatore unico sono esercitati dal Commissario prefettizio o straordinario, comunque denominato.

Il Commissario può confermare i componenti del primo Consiglio di Amministrazione in carica oppure, ove sia necessario procedere alla loro sostituzione, individua i sostituti esclusivamente tra coloro che, alla data dello scioglimento del Consiglio Comunale o dell'inizio della gestione commissariale, rivestivano la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore o Consigliere comunale del Comune di San Germano Vercellese, purché disponibili e in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Il Commissario non può nominare componenti del Consiglio di Amministrazione estranei al predetto ambito soggettivo.

Qualora non sia possibile assicurare la composizione del primo Consiglio di Amministrazione per indisponibilità, rinuncia, impedimento, decadenza o mancanza dei soggetti appartenenti al predetto ambito soggettivo, il Commissario ne dà atto con provvedimento motivato e richiede l'intervento dell'autorità competente alla vigilanza sulla Fondazione, ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle norme applicabili.

A seguito del rinnovo degli organi comunali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è ricostituito secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto.

Art. 38

Primo fondo di dotazione

Il primo fondo di dotazione della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale del Fondatore unico, pari a euro 30.000, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere successivamente incrementato mediante il patrimonio residuo eventualmente devoluto all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", nonché mediante donazioni, lasciti, contributi e ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 39

Riconoscimento della personalità giuridica

La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, secondo le modalità previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla normativa vigente.

Gli organi della Fondazione e il Fondatore unico compiono gli atti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica e per ogni successivo adempimento previsto dalla legge.

Art. 40

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, della legge regionale Piemonte 2 agosto 2017, n. 12, della normativa regionale applicabile e delle altre norme vigenti in materia di fondazioni, enti senza scopo di lucro, patrimoni provenienti da IPAB e patrimoni destinati a finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie.